

REGOLAMENTO (UE) N. 1297/2014 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2014****recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza i criteri per la classificazione e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Esso stabilisce l'obbligo per i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele classificate come pericolose in conformità a tale regolamento prima di immetterle sul mercato e prevede norme intese ad evitare l'esposizione accidentale alle sostanze chimiche pericolose fornite al pubblico e l'avvelenamento dei consumatori, in particolare dei bambini piccoli.
- (2) Negli Stati membri sono immessi sul mercato detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso e la quota di mercato di tale prodotto è in aumento nell'Unione. Le disposizioni esistenti in materia di imballaggi solubili monouso contenenti sostanze chimiche pericolose non offrono una protezione sufficiente. È pertanto giustificato un approccio uniforme e maggiormente efficace, inteso a garantire una migliore protezione del pubblico e in particolare dei bambini piccoli e di altri gruppi vulnerabili, mantenendo nel contempo la libera circolazione dei prodotti chimici contenuti in imballaggi solubili.
- (3) I centri antiveleni di vari Stati membri hanno segnalato un numero significativo di gravi incidenti di avvelenamento e di lesioni oculari a danno di bambini in tenera età in relazione ai detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso, che presentano un tasso di incidenti più elevato in confronto ai detergenti per bucato destinati ai consumatori in altri sistemi di imballaggio.
- (4) Sebbene le campagne informative in alcuni Stati membri abbiano sortito qualche effetto positivo, è necessario ridurre l'attrattiva che questo tipo di prodotto esercita sui bambini piccoli e proteggerli rendendo questo tipo di prodotto meno visibile, mediante l'impiego di un imballaggio esterno opaco, inserendo nell'imballaggio solubile un agente repellente (ad esempio di sapore amaro), che a contatto con la bocca provochi un effetto ripulsivo immediato, e rendendo più difficile l'accesso a tale tipo di prodotto. Informazioni supplementari dovrebbero essere incluse e messe in evidenza sull'etichetta dell'imballaggio esterno dei detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso.
- (5) Al fine di porre rapidamente rimedio alle gravi conseguenze relative agli incidenti con tali prodotti e tenendo inoltre conto del tempo minimo necessario agli operatori economici per adattarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere un periodo di transizione adeguato.

⁽¹⁾ GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1.

